

Con Determina n. 523 del 16/10/2006 è stata costituita la “ *Commissione Ufficio del Piano*”, il cui coordinamento è affidato alla Direzione dell’Ente nella persona del Dott. Marcello Maranella e risulta composta dai seguenti dipendenti: Ing. Alfonso CALZOLAIO e Arch. Fabio VALLAROLA del Servizio Tecnico Urbanistico Territoriale, Dott.ssa Silvia DE PAULIS del Servizio Agro-Silvo-Pastorale e Dott. Federico STRIGLIONI NÉ TORI del Servizio di Ricerca Scientifica.

I lavori della Commissione si avvalgono della consulenza dell’Arch. Luciano De Bonis, già progettista del Piano, a suo tempo redatto.

L’Ufficio del Piano si occuperà, essenzialmente, di definire tutte le modalità e le procedure più opportune per quanto riguarda il recepimento, le analisi e gli adeguamenti alle osservazioni del Piano del Parco ai fini della sua definitiva approvazione.

Si riporta di seguito l’integrale “Normativa di Attuazione” del Piano del Parco “adottata” dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche competenti per territorio.

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
	I.1 DEFINIZIONI	pag. 3
	I.2 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO	pag. 3
	I.3 ELEMENTI DEL PIANO	pag. 4
	I.4 DIVIETI	pag. 4
	I.5 REGIME AUTORIZZATIVO	pag. 5
TITOLO II	OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICHE PER AREE	pag. 6
	II.1 ZONAZIONE	pag. 6
	II.2 POLITICHE	pag. 7
TITOLO III	PROCESSO DI PIANIFICAZIONE	pag. 20
	III.1 ATTUAZIONE	pag. 20
	III.2 MONITORAGGIO DEL PIANO	pag. 22
	III.3 MONITORAGGIO AMBIENTALE	pag. 22
	III.4 SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO	pag. 22
	III.5 AGORA' VIRTUALE DEL PARCO	pag. 22
	NORMA TRANSITORIA	pag. 24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

I.1 DEFINIZIONI

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è definibile nel modo più generale come “area protetta”, nel senso di

territorio destinato alla protezione e al mantenimento della diversità biologica, delle risorse naturali e delle risorse culturali ad esse connesse.

Si tratta quindi di un territorio ‘naturale’, nel senso di un insieme di *ecosistemi dove, a partire dall’epoca della rivoluzione industriale (compresa), l’impatto delle attività umane, ad esclusione del cambiamento climatico, non è stato più forte di quello di qualsiasi altra specie presente, e non ha interessato la struttura dell’ecosistema.*

In particolare il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga può essere considerato un “Parco nazionale”, non solo per motivi istituzionali, ma in base alla classificazione delle aree protette proposta dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura cioè “un’area protetta gestita principalmente per la conservazione dell’ecosistema e per usi ricreativi”, ovvero sia come un

territorio ‘naturale’ destinato a proteggere l’integrità ecologica di uno o più ecosistemi, e a fornire le basi per lo opportunità compatibili di uso spirituale, scientifico, educativo, ricreativo e turistico, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni insediate, comprese quelle relative all’uso delle risorse per scopi di sostentamento.

I.2 EFFICACIA E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga costituisce lo strumento attraverso cui l’Ente Parco persegue i compiti ad esso affidati di tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali dell’area protetta.

Il Piano del Parco si integra, come strumento di coordinamento pianificatorio, con tutti gli altri strumenti (o loro parti) di pianificazione ambientale, paesistica, territoriale e urbanistica - di ogni livello - che non contrastino con gli obiettivi di gestione e le politiche per aree di cui al titolo II.

Considerato che il Parco nazionale è un’area protetta la cui gestione è rivolta anche all’uso turistico-ricreativo da parte di fruitori residenti e non, nonché al sostentamento delle comunità insediate, il Piano del Parco costituisce inoltre lo strumento per favorire la migliore integrazione tra finalità di tutela e le suddette forme di fruizione e di utilizzo, in vista degli obiettivi di miglioramento della condizioni di vita della popolazione residente, perseguiti anche con il Piano pluriennale economico e sociale.

Gli obiettivi di gestione e le politiche per aree del Piano del Parco sostituiscono ogni indicazione, indirizzo e prescrizione dei piani ambientali, paesistici, territoriali e urbanistici - di ogni livello - che contrastino con essi.

Le nuove redazioni o le rielaborazioni dei suddetti strumenti di pianificazione si adeguano agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree formulate nel Piano del Parco.

Gli obiettivi di gestione e le politiche per aree del Piano del Parco costituiscono anche, d'intesa con le Regioni e gli altri Enti locali territoriali, riferimento per la programmazione e la pianificazione delle aree contigue di cui alla L. 394/91, nonché per la pianificazione dell'ambito territoriale delimitato dai confini dei comuni ricadenti, anche parzialmente, all'interno del Parco.

I.3 ELEMENTI DEL PIANO

Il Piano del Parco è costituito dai seguenti elaborati:

- ? la *zonazione* del territorio del Parco;
- ? l'*organizzazione territoriale del Parco*;
- ? la presente *normativa di attuazione*;
- ? la *relazione*, corredata degli *elaborati di studio* (allegati grafici) in essa elencati.
- ? gli allegati grafici alla relazione (*elaborati di studio*).

I.4 DIVIETI

In generale, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, su tutto il territorio sono vietate le seguenti attività:

- ? la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;
- ? la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- ? l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- ? il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico;
- ? l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche;
- ? l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- ? l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, e di qualsiasi altro mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
- ? il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate e delle aree per il campeggio libero temporaneo;
- ? l'uso di fuochi all'aperto;
- ? il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- ? il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, e private;
- ? la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Nelle zone di riserva integrale e generale orientata valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, i seguenti divieti:

- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- la circolazione di natanti a motore lungo le aste fluviali e i bacini lacustri;
- la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;

- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
- l'apertura di nuove cave, miniere, discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
- la realizzazione di nuove opere di mobilità.

Nelle zone di riserva integrale valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, i seguenti divieti:

- lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, salvo le deroghe di cui al titolo II;
- lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere per la fruizione ricreativa e turistica, salvo le deroghe di cui al titolo II.

I.5 REGIME AUTORIZZATIVO

Su tutto il territorio del Parco, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente Parco, conformemente a quanto previsto nel presente Piano, nonché nel Regolamento del Parco.

Il nulla osta dell'Ente Parco è richiesto e rilasciato secondo la procedura di cui al titolo III.

TITOLO II - OBIETTIVI DI GESTIONE E POLITICHE PER AREE

II.1 ZONAZIONE

L'articolazione in zone del territorio del Parco si basa sugli obiettivi di gestione principali (v. II.2) che si perseguono in ciascuna area, conformemente allo stesso principio per cui - secondo la classificazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura - l'area protetta nel suo complesso è identificabile come Parco nazionale in base all'obiettivo di gestione primario di conservazione dell'ecosistema e di utilizzo compatibile delle sue risorse ambientali per scopi ricreativi e di sostentamento delle comunità locali (v. I).

In ogni caso, la suddetta articolazione in zone implica anche, come previsto dalla L 394/91, una graduazione di intervento umano progressivamente decrescente secondo l'ordine che dalle aree di promozione economica e sociale passa prima per le aree di protezione e poi per le riserve orientate, arrivando infine alle riserve integrali, a cui corrisponde un ordine inverso di intensità di tutela dei territori protetti.

ZONE a, b - RISERVE

Sono le aree del Parco dove le esigenze di conservazione dell'ambiente naturale prevalgono su di ogni altra esigenza, in ragione degli eccezionali valori naturalistici in esse presenti.

Sono distinte in riserve integrali e riserve orientate a seconda dello specifico regime di gestione applicato, come di seguito indicato.

Zone a – Riserva integrale

Sono definibili come i *territori in cui sono presenti ecosistemi, oppure aspetti geologici, geomorfologici e/o biologici rilevanti e particolarmente rappresentativi, la cui conservazione è destinata prioritariamente alla ricerca scientifica e al monitoraggio ambientale.*

Ad esse è inoltre attribuita la funzione di esprimere nel modo più chiaro ed evidente le *specifiche e caratteristiche relazioni* tra i diversi fattori ambientali naturali che possono essere rappresentate dal Parco nel suo complesso.

Nelle zone a) *l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.*

La 'naturalità' è di norma mantenuta tramite la semplice protezione.

Zone b – Riserva generale orientata

Sono definibili come i *territori scarsamente modificati, privi di significativo insediamento umano permanente, destinati alla preservazione delle condizioni naturali esistenti.*

Nelle zone b) sono conservate le caratteristiche naturali, nello stato più indisturbato possibile dall'azione umana.

La 'naturalità' è mantenuta tramite la semplice protezione, l'intervento attivo dell'Ente e tramite il mantenimento dei soli usi ricreativi e agro-silvo-pastorali e tradizionali, compatibili con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità.

ZONE c – DI PROTEZIONE

Sono definibili come i *territori interessati dalla presenza di interi ecosistemi non significativamente alterati dall'insediamento e dagli usi umani storicamente presenti, destinati alla conservazione e all'uso ricreativo, educativo e turistico, nonché di sostentamento delle comunità insediate.*

Nelle zone c) sono conservati i suddetti ecosistemi, escludendo le forme di utilizzo che possano comprometterli.

La 'naturalità' è mantenuta tramite la semplice protezione, l'intervento attivo dell'Ente e tramite la limitazione delle utilizzazioni ricreative e agro-silvo-pastorali tradizionali alle sole forme compatibili con la conservazione degli ecosistemi.

ZONE d – DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

Sono definibili come *le aree appartenenti al medesimo ambiente delle zone di protezione, ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione - dove sono presenti anche significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra popolazioni e natura hanno generato nel tempo - destinate a costituire l'armatura dell'organizzazione territoriale volta all'uso sostenibile degli ecosistemi naturali presenti nell'area protetta nel suo complesso.*

Nelle zone d) sono promossi e conservati i processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane.

La 'naturalità' - intesa come esito dei suddetti processi - è mantenuta tramite interventi di valorizzazione e, ove necessario, di riqualificazione ambientale del patrimonio antropico esistente.

II.2 POLITICHE

CONSERVAZIONE (Zone a, b, c, d)

Nelle aree di riserva naturale integrale e orientata, nonché nelle aree di protezione, viene perseguita prioritariamente la finalità di *conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici.*

La medesima finalità viene perseguita anche nelle aree di promozione economica e sociale, accanto alla finalità prioritaria di promuovere lo sviluppo sociale e culturale delle popolazioni locali.

Conservazione della massima naturalità e ricerca scientifica

Zone a

Nelle riserve integrali la finalità conservativa di caratteristiche naturali particolarmente rilevanti viene perseguita per motivi di tutela del valore intrinseco, nonché per scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale.

Il Regolamento del Parco disciplina le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale che il perseguimento prioritario della finalità conservativa rende possibili.

Il Regolamento del Parco disciplina altresì i casi in cui sia necessario, per soli fini di protezione, l'intervento attivo dell'Ente.

Zone b

Nelle riserve orientate la finalità conservativa riguarda principalmente la protezione dei fattori e dei processi naturali non sottoposti a forme significative di interazione con le attività umane.

Il Regolamento del Parco disciplina i casi e le forme di gestione attiva dell'Ente per fini di conservazione delle caratteristiche naturali, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito ad alcune necessità di gestione attiva dei fattori e dei processi naturali di interesse prioritario per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.

La finalità principale di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata viene perseguita anche per scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale.

Il Regolamento del Parco disciplina le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale che il perseguimento prioritario della finalità conservativa rende possibili, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito ad alcune attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.

Zone c

Le finalità principali di conservazione delle specie e della diversità biologica, e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, nonché di sostentamento delle comunità insediate, non escludono il perseguimento di scopi di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale nelle aree di protezione.

Il Regolamento del Parco disciplina pertanto le forme e le modalità di svolgimento delle suddette attività di ricerca e monitoraggio nelle zone c).

Il Piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, concorre ad individuare le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale dell'area protetta.

Conservazione e ricreazione compatibile

Zone a

Il valore ricreativo delle riserve integrali si esplica nella funzione simbolico-comunicativa da esse svolta a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui le attività ricreative sono ammesse o promosse, e nella capacità attrattiva da esse esercitata come aree di massima naturalità.

Nell'ambito delle riserve integrali sono pertanto escluse attività e opere destinate alla fruizione ricreativa del Parco, ad eccezione dei casi specifici di attività ricreative individuati e disciplinati dal Regolamento del Parco, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di conservazione integrale.

Zone b

Il valore ricreativo delle riserve orientate è dato sia dalla funzione simbolico-comunicativa e attrattiva da esse svolte, unitamente alle riserve integrali, a beneficio delle aree del territorio del Parco in cui le attività ricreative sono promosse, sia dalla possibilità di espletamento diretto, nel loro ambito, di alcune attività ricreative a bassissimo impatto ambientale.

Nell'ambito delle riserve orientate sono pertanto ammesse attività di fruizione ricreativa compatibili con la conservazione delle caratteristiche naturali.

Il Regolamento del Parco individua e disciplina le suddette attività, in modo da garantirne la compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità.

Zone c

Nelle aree di protezione vengono perseguite prioritariamente le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica, nonché di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo.

Il Regolamento disciplina le attività turistico-ricreative ed educative compatibili con il contestuale perseguimento della finalità conservativa.

Il Piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, concorre a individuare, tra le attività turistico-ricreative ed educative compatibili, quelle di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione dell'area.

Conservazione e promozione economica e sociale

Zone d

Nelle aree di promozione economica e sociale viene perseguita, accanto alla finalità principale di promuovere l'integrazione tra uomo e ambiente, anche la finalità di conservare i più significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo.

Il Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua, nell'ambito delle zone d), le caratteristiche la cui conservazione riveste interesse prioritario anche per la promozione culturale, sociale ed economica delle zone stesse e dell'area protetta nel suo complesso.

DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI (Zone a, b, c, d)

Per garantire il miglior perseguimento delle finalità conservative nelle riserve e nelle aree di protezione, e dei connessi scopi di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e ricreazione compatibile, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di valorizzazione nelle aree di promozione, sono consentiti, all'interno delle aree suddette, interventi volti alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Il Regolamento del Parco definisce le modalità di realizzazione degli interventi di cui sopra, tenendo conto delle caratteristiche e degli obiettivi di gestione di ciascuna di esse, con particolare riferimento alla necessità di finalizzare qualsiasi intervento in zona a) alla conservazione integrale delle caratteristiche naturali, e in zona b) alla conservazione delle caratteristiche naturali nello stato più indisturbato possibile dall'azione umana.

INTEGRAZIONE TRA UOMO E AMBIENTE

Zone a

La finalità conservativa per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale delle riserve integrali esclude, di norma, il perseguimento di forme di integrazione tra ambiente naturale e attività umane, salvo i casi, sotto elencati, in cui tale integrazione riguardi interazioni ineliminabili tra fattori antropici e fattori naturali, e sia volta a favorire l'inserimento di questi ultimi nel contesto generale di massima naturalità.

Opere e manufatti. Nelle riserve integrali è vietato eseguire qualsiasi opera di trasformazione del territorio.

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di recupero e riqualificazione di opere e manufatti eventualmente esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare.

Emissioni. Nelle riserve integrali è vietata l'immissione in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante.

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di progressiva eliminazione di eventuali fonti inquinanti esistenti.

Utilizzo di risorse naturali. Nelle riserve integrali sono esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche.

Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina l'eventuale utilizzo in deroga delle suddette risorse, nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.

Attività agro-silvo-pastorali. Nelle riserve integrali è esclusa la conduzione di attività agro-silvo-pastorali.

Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono indennizzati nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione integrale.

Salvaguardia dei beni culturali. Premesso che il patrimonio 'culturale' delle riserve integrali è costituito principalmente da valori storico-antropologici immateriali, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardarne le manifestazioni, con esclusione, tuttavia, del loro svolgimento in forme non compatibili con la conservazione integrale.

Il Regolamento disciplina le modalità di recupero di beni culturali materiali eventualmente esistenti nelle riserve integrali, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.

Zone b

La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata comporta la necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e alcune attività umane compatibili, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle eventuali interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto delle caratteristiche naturali da salvaguardare.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.

Opere e manufatti. Nelle zone b) è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente.

Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare.

Il Regolamento del Parco individua tipologicamente i suddetti interventi e ne disciplina le modalità di realizzazione, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni contenute nel Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco, in merito alle operazioni di recupero o di riqualificazione di interesse prioritario per fini di promozione culturale e socio-economica dell'area protetta nel suo complesso.

Emissioni. Nelle riserve orientate è vietata l'immissione in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante.

Utilizzo di risorse naturali. Nelle riserve orientate sono di norma esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche.

Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina eventuali utilizzi delle suddette risorse, nei casi di preminente necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva.

Attività agro-silvo-pastorali. La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata non esclude del tutto la possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale delle risorse ambientali, individuate e disciplinate dal Regolamento del Parco, in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di tutela della massima naturalità.

Per quanto riguarda in particolare gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali si tiene conto, nella stesura del Regolamento, del parere delle competenti Amministrazioni. A tal fine l'Ente Parco promuove forme di cooperazione e di intesa ai sensi della L. 142/90, art. 27 e della L. 662/96, art. 2, co. 203.

Le eventuali "infrastrutture strettamente necessarie" per le "utilizzazioni produttive tradizionali" di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 sono ammesse solo se identificate tipologicamente e disciplinate nelle loro modalità di realizzazione dal Regolamento.

Salvaguardia dei beni culturali. Premesso che il patrimonio 'culturale' delle riserve orientate è costituito dalle testimonianze immateriali e materiali che manifestano i valori storico-antropologici dell'area protetta, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardare le suddette manifestazioni culturali nel rispetto della finalità generale delle riserve orientate.

Il Regolamento del Parco disciplina conseguentemente:

- le modalità di svolgimento di manifestazioni culturali nelle aree di riserva orientata;
- le modalità di recupero di beni culturali materiali esistenti nelle riserve stesse, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.

Zone c

Le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica e di utilizzo turistico-ricreativo delle aree di protezione comporta la necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e attività umane compatibili, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto degli ecosistemi da salvaguardare.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.

Attività agro-silvo-pastorali. Accanto alle finalità di conservazione degli ecosistemi e di utilizzo turistico-ricreativo ed educativo, costituisce finalità principale delle aree di protezione il sostentamento delle popolazioni locali.

Il Regolamento del Parco disciplina quindi lo svolgimento delle attività artigianali e agro-silvo-pastorali, con particolare riferimento a quelle tradizionali.

Sono fatti salvi gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali, che sono regolamentati, indennizzati o liquidati a norma di legge, nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservazione delle specie e della diversità biologica.

Il Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua gli usi agro-silvo-pastorali, tra quelli sopra elencati o altri usi, che rivestono interesse per la promozione culturale e socio-economica dell'area protetta.

Salvaguardia dei beni culturali. Premesso che il patrimonio 'culturale' delle aree di protezione è costituito dalle testimonianze materiali ed immateriali che manifestano i valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la 'naturalità' delle aree stesse, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardare le suddette manifestazioni, nel rispetto della finalità generale delle aree di protezione.

Il Regolamento del Parco disciplina pertanto:

- le modalità di recupero dei beni culturali materiali esistenti nelle aree stesse, con particolare riferimento a quelli riportati nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui';
- le modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni che li interessino.

Opere e manufatti. Nelle zone c) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e realizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti, con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo opere e ai manufatti da eliminare o riqualificare, da realizzarsi sempre secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco e salvo l'osservanza delle norme di piano comunale sulle destinazioni d'uso.

Il Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua le opere e i manufatti da recuperare o riqualificare in via prioritaria, per fini di promozione culturale e socio-economica dell'area protetta nel suo complesso.

Emissioni. Nelle aree di protezione è vietata l'immissione in aria, acqua e suolo di qualsiasi sostanza inquinante di origine industriale e produttiva in genere.

Utilizzo di risorse naturali. Nelle aree di protezione sono di norma esclusi il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche, per usi industriali e produttivi in genere.

Il Regolamento del Parco stabilisce e disciplina gli utilizzi delle suddette risorse, diversi da quelli industriali o produttivi, finalizzati a favorire il benessere delle popolazioni locali, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco.

Il Regolamento può individuare e disciplinare altresì eventuali utilizzi delle risorse per scopi produttivi in genere, solo se ritenuti di preminente necessità per la popolazione locale o la collettività nazionale, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del Piano pluriennale economico e sociale.

Zone d

La finalità prioritaria di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili nelle zone d), comporta la massima necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e intervento umano, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali, nel contesto dei caratteri estetici, ecologici e culturali da conservare.

Sono fatti salvi gli usi civici e gli eventuali altri diritti reali delle collettività locali, che sono regolamentati, indennizzati o liquidati a norma di legge, nei casi di incompatibilità del loro esercizio con l'obiettivo di conservare i più significativi caratteri estetici, ecologici e culturali che le interazioni tra ambiente naturale e culturale ed attività umane hanno generato nel tempo.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.

Opere e manufatti. Nelle zone d) sono ammessi gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, purché recepiti dal Piano del Parco, e dalle varianti o dai nuovi strumenti approvati d'intesa con l'Ente Parco, previo espletamento della procedura di cui al titolo III.

Il Regolamento del Parco indica, ove necessario, le linee generali da seguire per la realizzazione dei suddetti interventi.

Sono altresì ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti,

con particolare riferimento a quelli riportati nell'elaborato relativo alle opere e ai manufatti da riqualificare, da realizzarsi secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

Il Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco individua, nell'ambito delle zone *d*), le opere e i manufatti da recuperare o riqualificare in via prioritaria, anche per fini di promozione culturale e socio-economica delle zone stesse e dell'area protetta nel suo complesso.

Emissioni e prelievi. Nelle aree di promozione economica e sociale qualsiasi immissione in aria, acqua e suolo, e qualsiasi utilizzo di risorse naturali derivante dall'esercizio di attività o dalla realizzazione di interventi è subordinata all'espletamento della procedura di cui al titolo III.

Il Regolamento del Parco indica, ove necessario, le linee generali da seguire per le immissioni in aria, acqua, suolo e per i prelievi di risorse naturali, con particolare riferimento alle attività che rivestono interesse prioritario per lo sviluppo socio-culturale della popolazione dell'area protetta, tenendo anche conto di eventuali indicazioni in merito del Piano pluriennale economico e sociale elaborato a cura della Comunità del Parco.

Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. Premesso che il patrimonio 'culturale' delle aree di promozione economica e sociale è costituito dalle testimonianze materiali e immateriali che manifestano i valori storico-antropologici che hanno contribuito nel tempo al raggiungimento di forme di integrazione e di equilibrio tra attività umane e fattori naturali, il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardare le suddette testimonianze, con particolare riferimento a quelle riportate nella lista dei beni ambientali e culturali 'individui'.

Il Regolamento del Parco disciplina pertanto le modalità di recupero dei beni archeologici e storico-artistico-architettonici esistenti nelle aree stesse, nonché le modalità di svolgimento di eventi e manifestazioni che li interessino.

ATTIVITÀ COMPATIBILI

Zone d

Nelle aree di promozione economica e sociale viene perseguita prioritariamente la finalità di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili con le attività istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

In particolare nelle zone *d*) vengono promosse le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta, nonché l'ospitalità per il soggiorno nel Parco, con preferenza per l'agriturismo, il turismo verde, il turismo rurale, il turismo culturale e per tutte le altre forme di ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali.

Il Piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua nel dettaglio, tra le suddette attività, quelle che rivestono interesse prioritario per lo sviluppo socio-culturale della popolazione dell'area protetta, nonché le modalità più appropriate per la loro promozione.

Ai fini del perseguimento di particolari obiettivi di promozione economica e sociale le zone *d*) sono distinte nelle sottozone indicate di seguito.

d1 - Aree di promozione agricola

Sono le zone, appartenenti al medesimo ambiente delle aree di protezione, dove è presente anche una significativa attività primaria.

Ferma restando la validità del regime di tutela delle zone *c*) per gli agroecosistemi in questione, le porzioni agricole delle suddette aree sono destinate al consolidamento, al

potenziamento, alla qualificazione e alla valorizzazione di tutte le attività connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, l'agriturismo, il turismo verde e il turismo rurale, nonché alla sperimentazione di forme di agricoltura biologica.

Il Piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua le attività primarie e le attività ad esse connesse, di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco.

Nell'ambito delle aree di promozione agricola possono essere formati, d'intesa tra l'Ente Parco e i Comuni o altri soggetti interessati, piani di dettaglio, volti alla valorizzazione delle potenzialità legate all'attività agricola e alle attività ad essa connesse, che tengano nel massimo conto l'esigenza di inserire le trasformazioni previste nel contesto ambientale di elevato pregio.

A tal fine i piani di dettaglio si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante del piano di dettaglio stesso, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

La formazione dei piani di dettaglio con le suddette modalità ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi ai piani medesimi e al Regolamento.

d2 - Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare

Sono le zone A e B di P.R.G. nonché i nuclei di interesse storico destinabili ad operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di incremento, adeguamento e diffusione dell'offerta di ricettività nel Parco.

Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dai P.R.G. o dai piani di recupero vigenti.

In assenza di P.R.G. gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme relative alle zone c) del presente Piano del Parco.

Per le nuove operazioni di recupero, i Comuni provvedono, d'intesa con l'Ente Parco, alla formazione di specifici piani di recupero, redatti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I nuovi piani di recupero delle aree in questione, d'iniziativa comunale e non, vengono redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di conservazione del valore storico-culturale dei singoli beni e dell'insediamento nel suo complesso, anche in relazione alla sua collocazione in un contesto ambientale di elevato pregio.

A tal fine i nuovi piani di recupero si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

d3 - Altre zone di piano urbanistico comunale

Sono le zone C, D ed F di P.R.G. nonché le eventuali ulteriori zone definite da altri strumenti urbanistici comunali, non in contrasto con i piani paesistici vigenti.

Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici generali, o dai piani attuativi vigenti, in quanto non in contrasto con i piani paesistici.

Per tali aree i Comuni possono provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici locali, generali e attuativi, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici vigenti.

In sede di nuova formazione o di revisione, gli strumenti urbanistici si adeguano alla presente normativa, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche per fini turistico-ricettivi, nonché all'esigenza di strutturare l'insediamento nel Parco secondo le indicazioni contenute nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco.

A tal fine i nuovi strumenti e gli strumenti in variante dei Comuni ricadenti anche parzialmente all'interno del perimetro del Parco, adeguano le loro previsioni relative ai

servizi di livello intermedio e superiore, in particolare quelli non contemplati nella dotazione di cui al D.M. 1444/68, alle indicazioni del Piano del Parco e dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province di appartenenza, d'intesa tra l'Ente Parco e le Province stesse.

I nuovi strumenti e gli strumenti in variante, inoltre, adeguano le loro previsioni relative alla aree produttive, alle indicazioni del presente Piano in materia di produzioni tipiche o ecocompatibili.

Il Piano pluriennale economico e sociale, elaborato a cura della Comunità del Parco, individua i servizi alla popolazione e al turismo, nonché le attività produttive tipiche o ecocompatibili, che rivestono particolare importanza per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco.

Il Piano pluriennale economico e sociale, inoltre, individua le attività turistico-ricettive di prioritario interesse per la promozione culturale e sociale della popolazione del Parco, tenuto conto dell'esigenza di privilegiare esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e di favorire il più possibile forme diffuse di ospitalità turistica.

La formazione o la revisione degli strumenti urbanistici tiene conto delle indicazioni del Piano pluriennale economico e sociale e dell'indirizzo generale di Piano del Parco di limitare al massimo forme di utilizzazione turistico-ricettiva del suolo che non comportino il riuso del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento a quello storico.

Le previsioni relative alle zone C, D, ed F, o relative ad aree ad esse assimilabili, degli strumenti vigenti, dei nuovi strumenti o degli strumenti in variante, possono formare oggetto di piani attuativi, di iniziativa comunale o non, previsti dalla legislazione vigente, formati d'intesa con l'Ente Parco e redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di inserire le opere e gli impianti previsti nel contesto ambientale di elevato pregio.

A tal fine i piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

L'intesa con l'Ente Parco sui piani attuativi ha valore di nulla osta per tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi in essi previsti, se conformi al Regolamento e al piano medesimo.

d4 - Zone di piano urbanistico comunale pre-vigente

Sono le zone C, D ed F previste da P.R.G. in contrasto con i piani paesistici vigenti, ma approvati prima dell'approvazione dei piani paesistici stessi. Per le aree non attuate delle suddette zone è fatto obbligo di redazione, previa realizzazione di qualsiasi intervento, di uno strumento esecutivo in variante dello strumento generale, da redigersi d'intesa con l'Ente Parco, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente.

I suddetti i piani attuativi si basano su di un progetto preliminare di inserimento, che forma parte integrante dei piani stessi, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

Per tali aree i Comuni possono anche provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici generali, secondo le stesse modalità indicate per le zone d3.

d5 - Zone di P. di F.

Sono tutte le zone previste da P. di F. adottati o approvati.

Per le aree non attuate delle suddette zone è fatto obbligo di redazione, d'intesa con l'Ente Parco e prima della realizzazione di qualsiasi intervento, di un nuovo P.R.G. o di analogo strumento previsto dalla legislazione regionale in materia, secondo le stesse modalità indicate per le zone d3.

Bacini sciistici.

Sono le aree, sottese agli impianti sciistici indicati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco, oggetto di specifici Progetti Territoriali, definiti o da definirsi tramite intese tra Ente Parco e Regione Abruzzo. Fino alla stipula delle intese i bacini sciistici sono definiti come stabilito nelle deliberazioni dell'Ente Parco e nel loro ambito valgono le determinazioni contenute nelle suddette deliberazioni.

ACCESSIBILITÀ

Il sistema di accessibilità per la fruizione del Parco è definito nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco.

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di utilizzo delle "strade critiche", riportate nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco e nell'elaborato relativo alle opere e manufatti da eliminare o riqualificare (allegato alla Relazione), ivi compresa la loro totale o parziale chiusura e rinaturalizzazione.

Il Regolamento disciplina altresì le modalità di utilizzo della sentieristica riportata nell'elaborato relativo all'organizzazione territoriale del Parco, ivi compresa la totale o parziale chiusura di alcuni sentieri, in forma temporanea o definitiva.

I nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e le varianti di piano vigenti, nonché i piani e i progetti di ogni altro soggetto competente in materia di viabilità e traffico, si adeguano alle indicazioni contenute nel presente Piano.

L'Ente Parco promuove forme d'intesa, ai sensi delle normative vigenti, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per la redazione di progetti di adeguamento funzionale e morfologico della viabilità esistente alle esigenze di servizio individuate nel presente Piano, nonché di miglior inserimento delle infrastrutture viarie nel contesto ambientale di elevato pregio.

Dei progetti di adeguamento fa parte integrante un progetto preliminare di inserimento, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

Analoghe intese vengono promosse dall'Ente Parco con i soggetti competenti all'adeguamento e al potenziamento delle modalità di trasporto alternative al trasporto su gomma, per esigenze di servizio alla popolazione e di fruizione turistico-ricreativa.

Zone a

All'interno delle aree di riserva integrale l'accessibilità è consentita per soli fini di conservazione e gestione della natura, e di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, salvo le esigenze connesse alle eventuali attività ricreative o altre attività ammesse e disciplinate dal Regolamento del Parco.

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per i suddetti scopi, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano.

Zone b

All'interno delle aree di riserva orientata l'accessibilità è consentita per i fini di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, di ricreazione compatibile, di svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali consentite, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale nel loro ambito perseguiti, nonché per rilevanti esigenze di servizio alla popolazione locale, che non sia possibile soddisfare altrimenti.

Zone c

All'interno delle aree di protezione è consentita l'accessibilità per fini di ricreazione compatibile, di fruizione turistica delle aree stesse e delle aree di riserva, e di esercizio delle attività di sostentamento delle popolazioni locali, oltretutto per gli scopi di conservazione e gestione della natura, di educazione, formazione e ricerca, di integrazione tra uomo e ambiente nel loro ambito perseguiti.

Zone d

Le aree di promozione economica e sociale costituiscono gli ambiti preferenziali per l'accessibilità e la circolazione nel Parco, sia per i fini di conservazione e fruizione relativi alle zone di riserva (a, b) e di protezione (c), sia per fini di promozione e conservazione delle attività e dei processi di integrazione tra ambiente naturale e culturale ed attività umane nelle aree stesse (d).

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per gli scopi perseguiti in ciascuna zona, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano, nonché le modalità di realizzazione dei tracciati, delle pavimentazioni, della segnaletica, delle opere accessorie, delle manutenzioni e, ove opportuno, delle caratteristiche geometriche e costruttive, ed infine delle strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

ATTREZZATURE E SERVIZI DEL PARCO

I sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco sono quelli riportati nell'elaborato di organizzazione territoriale del Parco.

I centri servizi del Parco si specializzano nei temi connessi all'informazione, comunicazione e assistenza ai visitatori, all'educazione ambientale, all'artigianato, all'enogastronomia, alle risorse floro-faunistiche, ai caratteri antropologici e insediativi storici, nonché in ogni altro tema legato al contesto ambientale e socio-culturale nel quale si integrano.

I nuovi strumenti urbanistici comunali e gli strumenti urbanistici in variante dei Comuni ricadenti anche parzialmente all'interno del perimetro del Parco, nonché gli strumenti di pianificazione territoriale di ogni livello, o le relative varianti, adeguano le loro previsioni riguardanti i suddetti sistemi di attrezzature e servizi alle indicazioni del presente Piano, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

BENI AMBIENTALI E CULTURALI "INDIVIDUI"

Indipendentemente dalle forme e dai gradi di tutela che in base alla presente normativa interessano, nelle diverse zone, le specie animali o vegetali, le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi, e indipendentemente dalle attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali contemplate nelle suddette aree, il Piano del Parco riconosce la necessità di sottoporre a massima tutela, anche se ubicati in aree non coincidenti con le riserve, i beni ambientali e culturali "individui" riconosciuti dalle normative nazionali e internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente Parco o di altri soggetti competenti (istituzionali e non).

I suddetti beni sono riportati, sotto forma di individuazione tipologica, nella lista che segue.

Aspetti Botanici

Habitat di particolare interesse

1. Laghetti e stagni (in particolare quelli in quota)
2. Brughiera ipsofila con *Vaccinium gualtherioides* e *Vaccinium myrtillus*
3. Aree cacuminali al di sopra dei 2000 m s.l.m.
4. Ambienti torbosi e paludosi
5. Ambienti sorgivi e di stillicidio
6. Conoidi di deiezione
7. Piani carsici e doline

8. Vallette nivali e aree interessate da permafrost
9. Ambienti steppici

Tipologie vegetazionali

1. Nuclei relittuali o esemplari isolati spontanei di Abete bianco.
2. Nuclei relittuali o esemplari isolati di Betulla.
3. Faggete con rilevante presenza di Tasso e Agrifoglio.
4. Boschi di forra con Tiglio, Olmo montano, Frassino maggiore e Aceri (Tilio-Acerion).
5. Boschi a dominanza di Carpino bianco.
6. Boschi di pianura con Farnia, Carpino bianco e Cerro.
7. Boschi ben conservati (fustaie) di Roverella e/o Cerro.
8. Boschi vetusti o primordiali con grandi alberi, in cui non vengono effettuate utilizzazioni da oltre cento anni.
9. Formazioni a Bosso
10. Vegetazione ripariale legnosa.
11. Leccete e formazioni di sostituzione (macchia e gariga)
12. Esemplari secolari anche isolati delle varie specie arboree ed arbustive (Faggio, Abete bianco Tasso, Agrifoglio, Castagno, Roverella, Cerro, Aceri, Ginepri, Olmi, Sorbi, Tigli, ecc...).

Flora

Sono oggetto di tutela tutte le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria (individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali.

Aspetti Zoologici

Sono oggetto di tutela tutti i siti di particolare interesse (siti di riproduzione della fauna omeoterma, microhabitat della fauna eteroterma e di tutti i gruppi sistematici degli invertebrati) per le specie endemiche, relitte, rare o in via di estinzione incluse in Liste Rosse Nazionali e Regionali, nonché le specie di Importanza Comunitaria (individuate dalla Direttiva Habitat) ed oggetto di Convenzioni Internazionali.

Aspetti Geologici

1. Cave dismesse
2. Miniere
3. Morfologie carsiche
4. Altipiani tetto-carsici
5. Grotte
6. Gole e canyon
7. Sorgenti e ambienti sorgivi
8. Cascate
9. Località fossilifere e mineralogiche
10. Serie stratigrafiche
11. Detriti di falda
12. Conoidi alluvionali
13. Forme e strutture sedimentarie
14. Circhi glaciali
15. Ghiacciai e nevai
16. Depositi morenici, fluvio-glaciali e lacustri
17. Valli glaciali e valleciole crio-nivali
18. Forme geo-strutturali
19. Morfostrutture e Morfosculture
20. Paleosuperfici e paleosuoli

Paesaggi agrari

1. Orti fluviali
2. Coltivi in quota
3. Campi aperti
4. Castagneti da frutto
5. Mandorleti
6. Boschi governati a difesa
7. Orti diffusi
8. Siepi e alberate

Beni storico-artistico-archeologici

1. Abitati antichi
2. Santuari antichi
3. Necropoli
4. Viabilità antica
5. Ponti romani
6. Viabilità medievale
7. Abitati sparsi altomedievali
8. Abitati medievali aperti
9. Abitati medievali a nucleo (castra)
10. Ecclesie rurali
11. Pievi
12. Chiese, santuari, cappelle
13. Abbazie, conventi, monasteri
14. Fortificazioni medievali, castelli, rocche, torri, palazzi fortificati, edifici religiosi fortificati
15. Ville, palazzi
16. Stazzi e pagliare
17. Ricoveri di altura
18. Masserie.

Il Regolamento del Parco precisa, integra e, se opportuno, arricchisce la lista sopra riportata, e disciplina nel dettaglio le modalità di tutela dei beni in esso identificati.

CONTINUITÀ AMBIENTALE

L'Ente Parco promuove forme d'intesa, ai sensi delle normative vigenti, con gli Enti Parco nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente in materia, per le esigenze connesse al ripristino della continuità biologica, sia all'interno del territorio del Parco, sia con altre aree protette o di rilevante importanza ambientale, sia nell'ambito generale dei sistemi ambientali e territoriali all'interno dei quali si colloca il Parco, con particolare riferimento alle direttrici di connessioni e penetrazione, nonché alle interruzioni indicativamente segnalate nell'elaborato di studio relativo alla naturalità (allegato alla relazione), previa esecuzione dei necessari approfondimenti di studio.

TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

III.1 ATTUAZIONE

Nella logica di porsi come strumento di coordinamento pianificatorio, volto a riconoscere e a valorizzare ogni altra forma di iniziativa di piano e progetto compatibile che si sviluppi sul territorio del Parco, il presente Piano si attua mediante:

1. La formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o la loro revisione per adeguarli agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree contenute nella presente normativa;
2. La formazione di nuovi strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa comunale o non, o la loro revisione per adeguarli agli obiettivi di gestione e alle politiche per aree contenute nella presente normativa;
3. La formazione di piani di dettaglio di iniziativa diretta dell'Ente Parco, anche di intesa con Enti Locali o altri soggetti interessati, per la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio dell'area protetta;
4. La progettazione di specifici interventi di tutela, valorizzazione e utilizzo compatibile delle risorse ambientali del Parco, a cura di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, da sottoporre a rilascio di nulla osta dell'Ente Parco.

III.1.1 STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI

L'attuazione del Piano del Parco mediante la formazione o la revisione di strumenti urbanistici comunali generali si realizza secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Ente Locale.

Le finalità e le modalità da porre a base della formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, sono quelle indicate nel titolo II, per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco.

III.1.2 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI

L'attuazione del Piano del Parco mediante la formazione o la revisione di strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa comunale o non, si realizza secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, tramite lo strumento dell'intesa tra Ente Parco ed Ente Locale.

Le finalità e le modalità da porre a base della formazione o della revisione degli strumenti, e della relativa intesa, sono quelle indicate nel titolo II, per ciascuna zona e sottozona in cui è articolato il territorio del Parco.

In ogni caso, del piano attuativo forma parte integrante e costitutiva un progetto preliminare di inserimento, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

III.1.3 PIANI DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA DIRETTA DELL'ENTE

Per il migliore svolgimento dei suoi compiti istituzionali di tutela e valorizzazione, l'Ente può formare piani di dettaglio finalizzati alla migliore gestione delle risorse ambientali presenti nelle zone a), b), e c) di Piano del Parco, compresi piani di recupero volti alla rivitalizzazione dei nuclei edificati non interessati dalle zonazioni di piano comunale, ricadenti nelle zone c) e d1) del presente Piano.

Per la formazione dei suddetti piani di dettaglio l'Ente può stipulare, con soggetti pubblici e privati, le forme di accordo ritenute più opportune, tra quelle previste dalla legislazione vigente.

In ogni caso, del piano di dettaglio forma parte integrante e costitutiva un progetto preliminare di compatibilità o di inserimento, redatto secondo le modalità di *site planning* ambientale definite nel Regolamento del Parco.

Mantengono piena efficacia i piani di dettaglio già elaborati dall'Ente, anche in associazione con altri soggetti, per la gestione di alcune risorse ambientali o di alcune parti del territorio del Parco.

III.1.4 NULLA OSTA DI SPECIFICI INTERVENTI

Per tutte le richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere, il richiedente è tenuto a presentare un progetto redatto secondo le normative vigenti, di cui fa parte integrante e costitutiva uno studio di inserimento, redatto secondo le modalità semplificate di *site planning* ambientale definite dal Regolamento del Parco.

Nei casi, previsti al titolo II, di formazione di piani attuativi o di dettaglio già corredati da progetto preliminare di inserimento ambientale, non è necessaria la richiesta del nulla osta per tutti gli interventi conformi ai piani stessi e al Regolamento.

Per le richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, l'Ente Parco, previo esame della Commissione di lavoro permanente in materia tecnico-urbanistica, esprime il proprio parere entro i termini di legge, secondo quanto previsto nel Piano e nel Regolamento, sollecitando l'Autorità competente al rilascio del nulla osta di compatibilità ambientale ad indire una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90.

Il nulla osta per concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere non soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, è rilasciato dall'Ente Parco previo esame della Commissione di lavoro permanente in materia tecnico-urbanistica, sulla base della verifica di compatibilità ambientale del progetto come sopra redatto.

Il Regolamento del Parco disciplina la composizione e l'attività della Commissione suddetta.

Nel caso in cui la Commissione riscontri l'inadeguatezza o la non conformità del progetto alle prescrizioni del Piano e del Regolamento del Parco, i proponenti dell'intervento sono tenuti a ripresentare la richiesta di nulla osta secondo le indicazioni aggiuntive della Commissione.

I termini di legge per il rilascio o il diniego del nulla osta decorrono a partire dalla data di ripresentazione della richiesta, conforme alle prescrizioni del Regolamento e alle indicazioni della Commissione.

Il mancato adeguamento della richiesta alle predette prescrizioni e indicazioni è motivo sufficiente per il diniego del nulla osta.

III.1.5 COMUNICAZIONE

Per i casi, previsti dalla presente normativa, per i quali il rilascio di concessioni o autorizzazioni non è sottoposto a nulla osta, è fatto obbligo di comunicazione all'Ente Parco dell'avvenuto rilascio, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Parco.

III.2 MONITORAGGIO DEL PIANO

Il presente Piano del Parco costituisce il primo esito del processo di pianificazione continuo avviato dall'Ente Parco per la tutela e valorizzazione dei beni naturali, ambientali e storico-culturali presenti sul suo territorio, nonché per la gestione delle attività turistico-ricreative e di sostentamento delle popolazioni locali.

L'Ente svolge pertanto un'attività di costante verifica dei risultati prodotti dal Piano e dai suoi meccanismi attuativi, in modo da poter apportare le più opportune variazioni allo strumento di tutela e gestione, anche prima del termine di validità previsto dalla legislazione vigente, e di poter predisporre i necessari approfondimenti, nonché gli appropriati strumenti di attuazione di iniziativa diretta dell'Ente.

La verifica dei suddetti risultati si basa sul monitoraggio, già avviato, delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente, che verrà proseguita, dopo l'approvazione del Piano, con il monitoraggio degli accordi e delle intese raggiunti, nonché dei nulla osta rilasciati o delle comunicazioni ricevute in loro vece.

Il suddetto monitoraggio degli accordi, delle intese, dei nulla osta e delle comunicazioni verrà realizzato in modo tale da poter confluire nel sistema informativo del Piano.

III.3 MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'Ente Parco approfondisce e aggiorna costantemente le conoscenze relative ai processi ambientali in corso sul proprio territorio e agli effetti su di essi delle trasformazioni in atto, attraverso opportuni sistemi di monitoraggio ambientale.

A tal fine l'Ente promuove forme di collaborazione e di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire alla produzione e all'aggiornamento delle conoscenze necessarie, anche ricorrendo alle forme di accordo previste dalla legislazione vigente.

I soggetti, interni o esterni all'Ente, che conducono le suddette attività di monitoraggio ambientale provvedono a renderne disponibili i risultati nei modi compatibili con la loro confluenza nel sistema informativo del Piano.

III.4 SISTEMA INFORMATIVO DEL PIANO

L'Ente Parco cura la realizzazione del sistema informativo del Piano, in cui confluiscono i risultati delle attività di monitoraggio del Piano e di monitoraggio ambientale, nonché ogni altra forma di conoscenza disponibile, ritenuta di interesse per il processo di pianificazione.

A tal fine l'Ente forma e aggiorna costantemente un elenco di banche dati e di sistemi informativi contenenti informazioni di tipo territoriale e ambientale di interesse per il processo di pianificazione del Parco.

L'Ente, inoltre, promuove e stipula accordi, nelle forme consentite dalla legislazione vigente, con i soggetti che gestiscono le banche-dati e i sistemi informativi suddetti, allo scopo di rendere disponibili i relativi contenuti nel sistema informativo del Piano.

Il suddetto sistema informativo del Piano è realizzato in modo da poterne rendere disponibili i contenuti al pubblico, fatte salve particolari esigenze di riservatezza, sia nella forma in cui è realizzato, sia in un apposito sito Internet (agorà virtuale del Parco).

III.5 AGORÀ VIRTUALE DEL PARCO

L'ambiente di comunicazione connesso al processo di pianificazione del Parco si configura come un'agorà virtuale specificamente dedicata al dibattito e al confronto relativo

alle problematiche ambientali e territoriali, fra tutti i soggetti che interagiscono nel processo di Piano.

L'ambiente di comunicazione (agorà virtuale del Parco) coincide fisicamente con un sito Internet dell'Ente Parco, presso le cui sedi vengono installati uno o più *server* e tutti i dispositivi *hardware* e *software* necessari per ricevere, archiviare e rendere disponibili *on line*, nonché rielaborare e rinviare successivamente allo stesso *server*, tutte le espressioni propositive relative al territorio del Parco, formulate da tutti i soggetti individuali e collettivi, privati e pubblici (Ente Parco compreso) che partecipano al processo di comunicazione connesso al processo di pianificazione.

In particolare, tutte le elaborazioni connesse al processo di pianificazione saranno generate, diffuse e rielaborate nell'ambito dell'agorà virtuale - salvo le eventuali protezioni di alcuni documenti non ancora pubblici, per il tempo necessario a garantirne la riservatezza - garantendo così il costante inserimento del processo di pianificazione interno all'Ente - o da esso condiviso con alcuni interlocutori - nel più vasto processo di comunicazione tra tutti i soggetti interessati a partecipare alle dinamiche di tutela e gestione del territorio del Parco.

Nell'ambiente di comunicazione connesso al processo di pianificazione confluiscono anche tutti i dispositivi e i patrimoni informativi, prodotti e gestiti in un qualsiasi settore dell'Ente, destinati a migliorare l'uso e la fruizione delle risorse ambientali del territorio del Parco.

Il Regolamento del Parco stabilisce le modalità da adottare per un'implementazione più possibile rapida dell'agorà virtuale.

E' garantito il collegamento (*link*) all'agorà virtuale del Parco di tutti gli ambienti di comunicazione telematica attivati dall'Ente Parco per fini informativi, nonché di quelli degli Enti Locali che ricadono nel suo territorio.

E' in ogni caso garantito il collegamento (*link*) all'agorà virtuale di tutti i patrimoni informativi dell'Ente Parco e degli Enti Locali che riguardino il territorio del Parco. E' inoltre assicurata la confluenza nell'agorà di tutti i servizi volti a migliorare l'uso e la fruizione delle risorse territoriali, sia dell'Ente Parco che degli Enti Locali.

NORMA TRANSITORIA

Fino all'approvazione definitiva del presente Piano del Parco restano in vigore le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Le intese relative agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, ai piani di dettaglio di iniziativa diretta dell'Ente, o ai progetti territoriali di cui ai titoli II e III possono essere stipulate subito dopo l'approvazione del Piano del Parco da parte del consiglio direttivo.